

BILANCIO AL 31.12.018 - PERDITE E SVALUTAZIONI SU CREDITI



Informativa 1\019 - Cenni alla disciplina della Perdita e svalutazione su Crediti

Con l'arrivo del nuovo anno, superati gli adeguamenti iniziali alle novità in tema di fatturazione e tenuta contabile bisognerà tornare presto a pensare ai bilanci che chiuderanno, tipicamente, al 31 dicembre 2018. Un tema sensibile nella predisposizione del bilancio è infatti quello che concerne le valutazioni aziendali e quello che tratteremo nella presente informativa è quello della perdita e svalutazione su crediti.

I principali riferimenti normativi sono gli Artt. 101 e 106 del D.P.R. 917/1986 comunemente chiamato TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Il primo Articolo, il 101, analizza il comportamento da tenere in caso di perdite su crediti invece il secondo, ovvero l'art. 106, definisce la giusta prassi in tema di svalutazione dei crediti, definendone entrambi i limiti, il perimetro e le condizioni da rispettare.

Il trattamento civile, contabile e fiscale dei crediti vede fissati dalla norma limiti, perimetro e importo al fine di combattere l'elusione fiscale e favorire una corretta informativa aziendale.

Quando si può cancellare un credito risparmiando sulle imposte?

Per poter considerare la perdita deducibile dobbiamo fare una prima distinzione, si trattasi di crediti di modesta entità o di tutti i crediti in generale, a prescindere dalla singola entità.

Generalità dei Crediti

La norma prevede che la perdita per essere deducibile debba risultare da:

- Elementi Certi e Precisi;
- Assoggettamento a Procedure Concorsuali o Fallimentari.

Il primo dei due casi è quello che ha un perimetro più labile, infatti determinare quali sono questi elementi certi e precisi potrebbe non essere sempre semplice. Alcuni esempi potrebbero essere un documento attestante l'esito negativo di svariati tentativi di recupero, decreto di fuga, latitanza o irreperibilità, la persistente assenza del debitore ex Art. 49 c.p.c. ovvero una relazione di un legale attestante l'antieconomicità di procedure esecutive o di recupero. Potrebbero essere presenti altre fattispecie di situazioni che devono essere valutate dall'organo amministrativo durante i movimenti di assestamento di bilancio.

Nel determinare la perdita non bisogna dimenticare di seguire un principio di competenza per la deducibilità

Crediti di Modesta Entità

La norma riconosce un particolare regime agevolativo, in tema di accertamento dei requisiti nel caso in cui i crediti vantati siano di modesta entità ovvero siano inferiore a € 5.000, nel caso di imprese con volume d'affari o ricavi non inferiori a € 100 milioni, piuttosto che € 2.500 negli altri casi. In aggiunta a tali requisiti dimensionali se ne aggiunge uno temporale, i crediti infatti devono essere scaduti da almeno 6 mesi.

Nel procedimento valutativo, a verificarsi di situazioni complicate, possono servire varie competenze professionali per poter dedurre la perdita senza temere riprese o contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria.



Si fa presente che è sempre valido il principio secondo il quale possono cancellarsi i crediti prescritti e in applicazione dei principi contabili.



E se si cominciassero a vedere segnali sull'affidabilità di un cliente ma ancora non ci fossero le condizioni per portare quel credito a perdita?

Il tema della svalutazione dei crediti commerciali è molto delicato nella formazione del bilancio poiché dipende, quasi esclusivamente, da una valutazione dell'organo amministrativo, pertanto il legislatore per evitare il rischio di politiche di bilancio improprie ha posto dei limiti alla deducibilità di tali operazioni. La svalutazioni annuali dei crediti sono deducibili nel limite dello 0,5% del valore dei crediti iscritti in bilancio comprendendo in questo calcolo anche gli accantonamenti per rischi ma escludendo invece quelli coperti da garanzia assicurativa. Viene posto anche un secondo limite ovvero quello per cui il fondo di svalutazione e quello di accantonamento abbiano raggiunto, insieme, un importo massimo pari al 5% dei crediti risultanti in bilancio.

Occorre precisare che in caso un credito diventi effettivamente inesigibile preventivamente deve essere imputata l'eventuale quota già accantonata ai fondi corrispondenti.

Curiosità sugli intermediari finanziari

La disciplina delle perdite e svalutazioni su crediti per gli Intermediari Finanziari ha subito nel corso degli anni alcune modifiche non da ultimo il D.Lgs. 145/2018, la Legge di Bilancio 2019:

Dal 2015	Modifica al regime transitorio per il 2018
La svalutazioni e le perdite su crediti <u>verso la clientela</u> (al netto della rivalutazione sui crediti (DL 83/2015) e le perdite realizzate a titolo oneroso <u>sono interamente deducibili integralmente</u> nell'esercizio in cui sono rilevate, anche nel caso in cui siano derivanti da contratti di Leasing purché crediti iscritti in bilancio in riferimento a operazioni di cui all'Art. 112 del TUIR (c.d. fuori bilancio).	Dal 2015 sono interamente deducibili la perdite da cessioni di crediti a titolo oneroso e le perdite e svalutazioni verso i clienti degli intermediari finanziari o assicurazioni purché al netto delle eventuali rivalutazioni se iscritti in bilancio coerentemente. La norma prevedeva un regime transitorio per cui si sarebbe potuto dedurre la quota di svalutazioni e perdite non dedotte ancora al 31.12.2015 in quote fino al 31.12.2025; in particolare per il bilancio al 31.12.2018 la quota è pari al 10% del relativo ammontare. Con la Legge di bilancio 2019 questa quota è stata differita la periodo d'imposta in corso al 31.12.2026, tuttavia tale modifica non deve essere considerata in sede di calcolo degli Acconti per lo stesso 2018 (determinazione degli acconti con calcolo previsionale)